



REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - (O.I.V.)

Approvato con delibera dell'Assemblea consortile n. 7 del 30.06.2021





INDICE

- Articolo 1 Oggetto Istituzione OIV
- Articolo 2 Composizione nomina durata
- Articolo 3 Requisiti di integrità
- Articolo 4 Requisiti per la nomina
- Articolo 5 Cause di incompatibilità
- Articolo 6 Funzioni dell'OIV
- Articolo 7 Procedimento di nomina
- Articolo 8 Compenso
- Articolo 9 Cessazione dall'incarico
- Articolo 10 Regole di comportamento
- Articolo 11 Norme transitorie e finali





Articolo 1 - Oggetto – Istituzione OIV

- 1. Il presente regolamento disciplina la nomina, la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, in seguito denominato OIV, istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- 2. L'OIV esercita in piena autonomia le attività di cui all'art. 6 del presente Regolamento. Esercita altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- 3. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi. Ogni disposizione regolamentare e non, vigente al momento di entrata in vigore del presente regolamento, che risulti in contrasto, deve intendersi abrogata.

Articolo 2 - Composizione - nomina - durata

- 1. L'OIV è costituito da un organo monocratico, nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- 2. L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta;
- 3. Il componente dell'OIV può essere nominato solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi;
- 4. La scadenza degli organi politici non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. La revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.

Articolo 3 - Requisiti di integrità

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti di integrità:

- 1. Non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria:
- 2. Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136, salvi gli effetti della riabilitazione;
- 3. Non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 4. Non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
- 5. Non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato.

Articolo 4 - Requisiti per la nomina

- 1. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance, previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina dell'OIV:
- 2. I candidati devono essere in possesso dei requisiti fissati dal D.M. 2 dicembre 2016 "Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance";





3. L'incarico di componente dell'OIV cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui al comma precedente ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

Articolo 5 - Cause di incompatibilità

I candidati non devono rientrare nelle seguenti cause ostative e di conflitto di interessi:

- a) Soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti l'incarico;
- b) Trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- c) Avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito l'OIV, o con i componenti degli organi di indirizzo e di governo dell'ente;
- d) Essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza dell'incarico;
- e) Essere revisore dei conti presso l'amministrazione.

Articolo 6 - Funzioni dell'OIV

L'OIV esercita le funzioni previste dalla legge e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Esercita le attività di controllo strategico dell'Ente e ne riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione;
- b) Propone al Consiglio di Amministrazione il sistema di valutazione della performance organizzativa e della performance individuale dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e del personale verificandone in particolare la rispondenza alla disciplina stabilita dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dei controlli interni ed elabora una relazione annuale;
- d) Comunica agli organi di governo tempestivamente le eventuali criticità riscontrate;
- e) Verifica che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- f) Valida la relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
- g) Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell'utilizzo dei premi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento sulla performance, nelle disposizioni di legge e nei contratti collettivi regionali e integrativi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- h) Propone al Consiglio di Amministrazione la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione dei premi a essi;
- i) Valida la proposta del sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione da sottoporre al C.d.A.;
- j) Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;





- k) Verifica annualmente il livello di benessere organizzativo interno, il grado di condivisione del sistema di valutazione anche attraverso la realizzazione di indagini di clima organizzativo e di valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale dell'Ente;
- l) Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D.Lgs. n.33/2013 "Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni";
- m) Esercita altresì le eventuali ulteriori attività assegnate dalle leggi, statuti e regolamenti.

Articolo 7 - Procedimento di nomina

- 1. Il procedimento per il conferimento dell'incarico, si articola secondo le disposizioni di seguito riportate e avviene mediante procedura selettiva. Il relativo bando dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, per almeno 15 giorni.
- 2. Ai fini della nomina, i candidati, entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico, dovranno produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 2 dicembre 2016 "Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance", corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sull'assenza di cause di incompatibilità od ostative di cui all'art.4 del presente Regolamento, corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- c) curriculum vitae.
- 3. La procedura selettiva consiste nella valutazione dei curricula presentati dagli interessati e attiene ai requisiti delle conoscenze, delle esperienze professionali e delle capacità;
- 4. La valutazione dei curricula è di competenza del Direttore Generale, il quale formulerà, a conclusione della procedura, una relazione istruttoria atta a segnalare al Consiglio di Amministrazione i candidati idonei.
- 5. Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito, con riserva per l'Amministrazione di effettuare un colloquio con i candidati istanti.
- 6. La nomina verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della relazione di cui al precedente comma 4).
- 7. l curriculum e la deliberazione di nomina del componente dell'O.I.V. verranno pubblicati sul sito Internet del Consorzio Sociale Agorà S10 Azienda Speciale Consortile nell'apposita sezione.

Articolo 8 – Compenso

- 1. Al componente dell'OIV viene corrisposto un compenso determinato dal Direttore Generale al momento dell'indizione della selezione pubblica;
- 2. Detto compenso è da intendersi omnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute fiscali, spese per trasferta, ecc.;
- 3. Il professionista incaricato sarà liquidato entro 30 gg. dalla presentazione in formato elettronico di specifico documento fiscale;
- 4. Le attività svolte dovranno essere opportunamente rendicontate dal professionista attraverso la presentazione di un prospetto bimestrale.

Articolo 9 - Cessazione dall'incarico

- 1. Il componente dell'OIV, cessa dall'incarico nei seguenti casi:
- per cancellazione dall'Elenco nazionale di cui al D.M. 2 dicembre 2016;
- per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui all'artt. 3 e 4 del presente regolamento.
- 2. Il componente è revocabile per gravi inadempienze o per inerzia;





- 3. I provvedimenti che dispongono la revoca o la decadenza sono adottati dal C.d.A, previa contestazione dell'addebito, nel rispetto del contraddittorio;
- 4. Le dimissioni dalla carica del componente dell'OIV, indirizzate al Presidente dell'Assemblea, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Articolo 10 - Regole di comportamento

Il componente dell'OIV è tenuto a osservare le seguenti disposizioni:

- a) l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve, quindi, interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale e operativa della struttura stessa;
- b) i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Presidente del C.d.A. e al Direttore Generale;
- c) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

Articolo 11 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.